



Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato
CONSORZIO d'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CATANIA ACQUE

Uffici: Via Coviello 15/a – 95128 CATANIA - Tel 0954013042 - FAX 0954013043
email: info@atoacquecatania.it

Prot. n.1249

Catania, 19 ottobre 2012

Oggetto: Proposta di atto deliberativo “Partecipazioni societarie. Adeguamento normativo”

Al Sindaco del comune di Catania

Al Presidente del Consiglio Comunale

Ai Capigruppo consiliari

Al Presidente della commissione partecipate

Abbiamo appreso da dichiarazioni apparse sui media che il Consiglio Comunale di Catania sarà chiamato nei prossimi giorni ad esprimersi su un documento di indirizzo varato dalla Giunta Comunale di Catania avente ad oggetto provvedimenti di riordino delle società partecipate dal Comune finalizzato al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa pubblica.

Sembrerebbe che la proposta si occupi anche dell'attuale assetto del Servizio Idrico Integrato prevedendo, in particolare, la conferma della “partecipazione” al Consorzio ATO2CT nonché la cessione a soggetti privati di una quota azionaria della società SIDRA s.p.a., che attualmente gestisce “in house” il Servizio Idrico Integrato nel Comune di Catania e, di fatto, in porzioni di comuni vicini.

Vale la pena evidenziare in questa sede che le prerogative di autoorganizzazione nell'espletamento del Servizio Idrico Integrato, in Capo al Comune di Catania nelle more della costituzione della gestione unitaria d'ambito, ancorché finalizzate a condivisibili obiettivi di razionalizzazione della spesa e innalzamento dei livelli di qualità del servizio reso, possono esplicitarsi in coerenza con la cornice normativa della legge di settore, che connota chiaramente il ruolo e la posizione giuridica sia del Consorzio ATO2Catania Acque sia della soc. SIDRA s.p.a..

In particolare si ricorda che il Consorzio ATO 2 CT Acque è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, **alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente** ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. (Art.148 D.l.vo 152/06). Rientra nella sfera decisionale della Regione Siciliana, e non del singolo Consiglio Comunale, il compito di razionalizzare e modernizzare il modello di regolazione del S.I.I. in coerenza con i nuovi indirizzi provenienti dalla direttiva quadro 200/60/CEE ed alla trasformazione operata dall'art.2, comma

186-bis della legge 23 dicembre 2009 n.191, che ha assegnato alle amministrazioni regionali il compito di innovare e impostare il sistema regolatorio nel rispetto dei vincoli di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza.

Pertanto non rientra nei compiti del Consiglio Comunale di Catania la decisione di confermare o cedere la propria partecipazione al Consorzio ATO 2CT Acque, Ente sovraordinato al quale il Comune di Catania ha trasferito per obbligo istituzionale, l'esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche.

Riguardo alla soc. SIDRA s.p.a., e alla volontà di procedere ad una parziale dismissione delle azioni attualmente tutte in capo al Comune si ricorda che la società gestisce il Servizio Idrico Integrato nel Comune di Catania "in house" in ragione di accordi interni Comune di Catania – Sidra contenuti in un c.d. contratto di servizio formalizzato nell'anno 2000. Inoltre SIDRA s.p.a. gestisce il Servizio Idrico in altri Comuni vicini, in ragione di rapporti con gli Enti locali non confortati da procedure ad evidenza pubblica.

Vale la pena precisare, inoltre, che SIDRA s.p.a. continua a gestire di fatto le aree di propria competenza nelle more della formazione del gestore unitario d'Ambito e che, una volta identificato il gestore unitario, dovrà cedere gli impianti e il servizio a quest'ultimo per espressa disposizione della norma di settore.

Alla luce di quanto sopra esposto si esprimono fondate riserve sulla possibilità che il Comune possa cedere ad un soggetto privato esclusivamente le azioni di SIDRA s.p.a., nella situazione di fatto e di diritto in cui essa si trova, anche in considerazione dell'orientamento comunitario (sentenza CGE del 15.10.09 ACOSSET – ATO Ragusa) che esclude la possibilità di affidare un servizio di interesse generale ad un soggetto privato, quale diventerebbe SIDRA s.p.a., esclusivamente mediante la cessione di quote e non anche mediante l'affidamento del servizio (c.d. gara a doppio oggetto) stabilendone, tra l'altro, il territorio di competenza, la durata, gli standard di servizio ecc., ed altre condizioni che spetta all'Autorità d'Ambito stabilire con il gestore unitario d'ambito.

Quanto sopra senza entrare nel merito dell'opportunità di procedere ad una cessione di azioni, di una società che svolge un servizio pubblico locale, in un periodo nel quale il quadro regolatorio, in ragione del recente esito referendario, sta subendo ed è destinato a subire profondi mutamenti, sia riguardo alla posizione giuridica delle società non salvaguardate che al sistema di determinazione delle tariffe; tale circostanza, a nostro avviso, rende l'intera operazione di dismissione ad alto rischio imprenditoriale per l'acquirente ed espone il Comune, conseguentemente, a risultati deludenti essendo SIDRA s.p.a. una società il cui valore patrimoniale, materiale e immateriale, appare ben più elevato di quello esprimibile, nel contesto attuale, dalla vendita delle azioni.

Per quanto sopra suggeriamo di rinviare la trattazione della dismissione della partecipata Sidra s.p.a. e di aprire un tavolo di approfondimento con questa Autorità d'Ambito.

Il Presidente
On. Giuseppe Castiglione

